

Sentenza del Tribunale del 16 febbraio 2017 — Lubrizol France/Consiglio**(Causa T-191/14) ⁽¹⁾****(«Tariffa doganale comune — Normativa riguardante la sospensione dei dazi autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali — Obiezione circa sospensioni esistenti — Equivalenza dei prodotti — Procedura di trattamento delle obiezioni»)**

(2017/C 104/55)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lubrizol France SAS (Rouen, Francia) (rappresentanti: R. MacLean, solicitor, B. Hartnett, barrister, e A. Bochon, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: F. Florindo Gijón e M. Balta, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A. Caeiros e M. Clausen, poi A. Caeiros e A. Lewis, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento degli articoli 1 e 4 del regolamento (UE) n. 1387/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante sospensione dei dazi autonomi della tariffa doganale comune per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 1344/2011 (GU 2013, L 354, pag. 201), in quanto siffatte disposizioni hanno privato la ricorrente di tre sospensioni di cui beneficiava anteriormente in base ai codici TARIC 2918 2900 80, 3811 2900 10 e 3811 9000 30.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Lubrizol France SAS è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 151 del 19.5.2014.

Sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2017 — Construlink/EUIPO — Wit-Software (GATEWIT)**(Causa T-351/14) ⁽¹⁾****[«Marchio dell'Unione europea — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio denominativo dell'Unione europea GATEWIT — Marchio figurativo anteriore dell'Unione europea wit software — Denominazione sociale nazionale anteriore Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 207/2009»]**

(2017/C 104/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Construlink — Tecnologias de Informação, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: M. Lopes Rocha e A. Bertrand, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: A. Lukošūītė e D. Hanf, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA (Lisbona, Portogallo) (rappresentanti: F. Teixeira Baptista e C. Tomás Pedro, avvocati)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 6 marzo 2014 (pratica R 1059/2013-1), relativo ad un procedimento d'opposizione tra la Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel e la Construlink — Tecnologias de Informação.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Construlink — Tecnologias de Informação, SA supporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ai fini del presente procedimento e dalla Wit-Software, Consultoria e Software para a Internet Móvel, SA ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.*

⁽¹⁾ GU C 261 dell'11.8.2014.

Sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2017 — Mayer/EFSA

(Causa T-493/14) ⁽¹⁾

[«Esperto nazionale distaccato — Norme dell'EFSA sugli END — Decisione di non prorogare il distacco — Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Diniego d'accesso — Eccezione relativa alla tutela della vita privata e dell'integrità dell'individuo — Protezione dei dati personali — Regolamento (CE) n. 45/2001 — Domanda di accertamento e d'ingiunzione — Memoria integrativa del ricorso — Modifica dei motivi di ricorso — Ricevibilità»]

(2017/C 104/57)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Ingrid Alice Mayer (Ellwangen, Germania) (rappresentante: T. Mayer, avvocato)

Convenuta: Autorità europea per la sicurezza alimentare (rappresentanti: D. Detken, agente, assistito da R. Van der Hout e A. Köhler, avvocati)

Oggetto

Ricorso ai sensi dell'articolo 263 TFUE volto all'impugnazione delle decisioni dell'EFSA recanti rigetto, da un lato, della domanda della ricorrente di prorogare il proprio distacco in quanto esperto nazionale presso l'EFSA e, dall'altro, della domanda presentata dalla ricorrente di avere accesso a taluni documenti in possesso dell'EFSA.

Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.*